

PROGETTO DI LEGGE

“NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI D’ACQUISTO SOLIDALE E POPOLARE E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI A CHILOMETRI ZERO, DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ”

di iniziativa dei Consiglieri

Giuseppe Civati

RELAZIONE

La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di “filiere lunghe”, modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e che operano su mercati globali, in cui la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all’omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale e ad un consistente impatto ecologico nonché alla forte riduzione della possibilità per il cittadino consumatore di esercitare un controllo diretto sull’origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.

Negli anni recenti, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, abbiamo però assistito anche al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori.

Nella gran parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative “corte” e radicate nel territorio. Modalità di distribuzione quindi che prevedono un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli e organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, conseguentemente, il prezzo finale.

Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati i “farmer’s market” (mercati contadini o mercatali) e i Gruppi di acquisto solidale (GAS).

In questi ultimi anni anche i consumatori italiani hanno mostrato un’attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. E’ infatti in netta crescita il fenomeno dei GAS. La storia dei gruppi di acquisto solidali in Italia inizia alla metà degli anni ’90 quando nascono i primi gruppi. Nel 1997 nasce la rete dei gruppi di acquisto, allo scopo di collegare tra loro diversi gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere l’idea dei gruppi d’acquisto.

Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità. Ad oggi sono oltre 500 i Gruppi di Acquisto Solidale registrati sul sito www.retegas.org. Molti GAS però non si sono registrati, per cui si stima che il numero di GAS presenti effettivamente in Italia sia all’incirca il doppio.

I GAS hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la Legge 244/2007 (Legge finanziaria) che definisce le caratteristiche di un gruppo d’acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

La finalità della presente proposta di legge è quindi di sostenere nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e di promuovere il consumo di prodotti alimentari a “chilometro zero” provenienti da filiera corta. L’obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l’acquisto di alimenti prodotti in ambito locale. La presente proposta di legge ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale.

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.
2. La Regione incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente.
3. La Regione promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

Art. 2 (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale e popolare attraverso:
 - a) la concessione di contributi economici;
 - b) l'incentivazione dell'impiego nella preparazione dei pasti, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari locali, da filiera corta e di qualità;
 - e) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari locali e di qualità.

Art 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) gruppi di acquisto solidale e popolare: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, anche ai sensi

di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)). All'interno di questa definizione i gruppi d'acquisto "popolari" sono maggiormente orientati all'ottenimento del prezzo più conveniente attraverso l'acquisto collettivo, mentre i gruppi d'acquisto "solidali" privilegiano la spinta al rapporto diretto con i produttori e la volontà di eliminare gli intermediari;

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

e) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Art.4

(Misure di sostegno)

1. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei gruppi di acquisto solidale e popolare, la Regione si impegna contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime *de minimis*, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

2. Per accedere al beneficio, il gruppo di acquisto solidale e popolare deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve presentare apposita domanda, unitamente al proprio atto costitutivo e statuto, almeno autenticato, secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da trasmettere, entro la stessa data, alla competente commissione consiliare per il parere di corrispondenza ai criteri di cui al comma 3.

3. L'atto della Giunta regionale di cui ai comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto, di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

e) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio lombardo;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata.

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-solidali.

4. I comuni o altri enti pubblici possono concedere in uso gratuito ai gruppi di acquisto solidale e popolare, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i propri beni immobili.

5. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti a chilometri zero e di qualità, la Regione intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

6. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la Regione concede ai Comuni contributi per:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.

7. Una percentuale degli spazi comunali attrezzati è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.

Art. 5

{Azioni di informazione}

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:

a) campagne di informazione e comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;

b) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;

- e) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti, di cui all'articolo 1 commi 2 e 3;
- d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;
- e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai gruppi di acquisto solidale e popolare.

2. La Regione realizza un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli, agli eventi che si svolgono nella regione collegati alle materie trattate nella presente legge.

3. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico.

4. Al fine di cui al comma 3, la Regione adotta percorsi sperimentali di certificazione "bio" meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali.

Art.6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;
- b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
- e) numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto solidale e popolare;
- d) quantità delle domande presentate dai gruppi di acquisto solidale e popolare;
- e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.

Art.7
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle misure previste agli articoli 4. e 5. è istituita l'UPB 2.1.2. ... (Sostegno alle attività dei gruppi di acquisto solidale e popolare).

2. Per l'esercizio 2011 l'UPB 2.1.2 ... (Sostegno alle attività dei gruppi di acquisto solidale e popolare) è incrementato di €500.000. All'onere si provvede con la riduzione di pari importo dell'UPB 4.3.2.210 (Fondo per le altre spese correnti).

